



COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 59/57 DEL 28/08/2026

OGGETTO:

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BAJOTA CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE NEI GIORNI 1, 2 E 3 SETTEMBRE 2026, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00, PER LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Richiamata la Determinazione del Settore Tecnico n. 530 del 01/08/2025 – Reg. Gen. n. 271 del 01/08/2025, avente ad oggetto “Decespugliamento meccanizzato delle banchine delle strade comunali – Affidamento alla ditta Airola SNC di Airola Giuseppe e Peter”, con la quale è stato affidato alla Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter, con sede in Lanzo Torinese (TO), Via Torino n. 160, P. IVA 12500180018, il servizio di decespugliamento meccanizzato delle banchine delle strade comunali;

Vista la necessità di procedere, nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2026, all'esecuzione di interventi di decespugliamento meccanizzato delle banchine lungo Via Bajota;

Considerato che il Comune di Balangero è tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza delle strade comunali e che gli interventi di decespugliamento delle banchine risultano necessari anche al fine di assicurare idonee condizioni di visibilità;

Considerato che il tratto viario interessato dai lavori è strada comunale;

Considerato che, al fine di consentire alla ditta incaricata di operare in condizioni di sicurezza, risulta necessario interdire temporaneamente la circolazione e la sosta veicolare nel tratto interessato dalle lavorazioni;

Tenuto conto che, per la natura e le modalità di esecuzione dell'intervento, non risulta possibile adottare una diversa regolamentazione della viabilità idonea a garantire analoghe condizioni di sicurezza;

Ritenuto pertanto necessario adottare il presente provvedimento al fine di disciplinare temporaneamente la circolazione stradale e consentire il regolare svolgimento dei lavori senza intralci né pericoli, a tutela della sicurezza della circolazione, degli operatori addetti alle lavorazioni e degli utenti della strada, nonché per esigenze di carattere tecnico e di pubblico interesse;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., recante “Nuovo Codice della Strada”;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii., recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2026, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 e, comunque, per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, l'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO e del DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE nel tratto di Via Bajota compreso tra l'intersezione con Via Banna e il confine comunale in direzione Mathi, per consentire l'esecuzione dei lavori di decespugliamento meccanizzato delle banchine stradali da parte della Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- siano adottate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli utenti della strada, con particolare riguardo agli utenti deboli quali pedoni e ciclisti, per i quali dovranno essere individuati e adeguatamente segnalati eventuali percorsi alternativi;
- sia costantemente garantito il transito dei mezzi di soccorso e degli organi di Polizia impegnati in servizi urgenti e d'istituto;
- sia consentito ai proprietari e agli aventi titolo degli immobili situati nel tratto di Via Bajota interessato dai lavori l'accesso, anche veicolare, alle proprie abitazioni, compatibilmente con le esigenze del cantiere, con le modalità di esecuzione delle lavorazioni e con le necessarie condizioni di sicurezza, sotto la responsabilità della ditta esecutrice dei lavori;
- sia predisposta idonea segnaletica stradale temporanea di preavviso e di modifica della viabilità, anche in corrispondenza delle intersezioni precedenti il tratto interessato dai lavori e, in particolare, all'intersezione di Via Bajota con Via Banna e in prossimità del confine con il Comune di Mathi;
- la ditta esecutrice dei lavori provveda all'apposizione della prescritta segnaletica temporanea, da collocarsi nei termini previsti dalla normativa vigente e da mantenersi costantemente in efficienza per tutta la durata dei lavori, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e della normativa vigente in materia di segnalamento temporaneo dei cantieri stradali;
- al termine dell'orario giornaliero dei lavori e, comunque, dalle ore 18:00 alle ore 08:00 del giorno successivo, i divieti temporanei siano rimossi o resi inefficaci, qualora siano cessate le esigenze che ne hanno determinato l'istituzione e siano garantite le necessarie condizioni di sicurezza per la riapertura della strada;
- qualora i lavori non vengano completati entro il periodo di validità della presente ordinanza, l'eventuale prosecuzione della regolamentazione temporanea della viabilità dovrà essere oggetto di apposito provvedimento.

AVVERTE

Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- in relazione alla segnaletica apposta, ricorso ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità previste dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Il Servizio di Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 sono incaricati della vigilanza sull'esatta osservanza della presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

Copia della presente ordinanza è trasmessa:

- alla Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter, con sede in Lanzo Torinese (TO), Via Torino n. 160;
- alla competente Stazione dell'Arma dei Carabinieri;
- agli eventuali ulteriori soggetti interessati.

fp

*Visto Settore Tecnico
Bellino Geom. Gianfranco*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE
Franco dott. ROMEO
*firmato digitalmente***